



## Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia Cgil Segreteria Nazionale

Prot. n. 197/P/2017

Roma, 27 dicembre 2017

**Al Ministero dell'Interno  
Dipartimento della Pubblica Sicurezza  
Ufficio per le Relazioni Sindacali  
ROMA**

**Oggetto: Criticità Questura di Oristano - Richiesta intervento urgente.**

^^^^^^

Si porta all'attenzione di codesto Ufficio il contenuto delle segnalazioni, pervenute dalla Segreteria Provinciale di Oristano e dalla Segreteria Regionale Sardegna del SILP CGIL, in ordine a rilevanti criticità gestionali del questore della provincia di Oristano. Molte, troppe le interpretazioni arbitrarie delle normative che regolano il rapporto tra i dipendenti e l'Amministrazione.

Con la presente nota si trasmette l'allegata nutrita documentazione (**11 allegati**), inviata dalle citate segreterie SILP CGIL, con la quale espongono una lunga serie di atti, comportamenti e disposizioni assunti dal questore pro tempore della provincia di Oristano dr. Giovanni Aliquò che, se non fossero documentati, parrebbero inverosimili e fantasiosi.

Il questore di Oristano, dal giorno del suo insediamento nel mese di marzo 2017, ha avviato una rivoluzione copernicana dell'organizzazione interna, con disposizioni che hanno prodotto il risultato attuale: **profonda insoddisfazione del personale, disposizioni organizzative esuberanti e talvolta contraddittorie, invasioni di competenze altrui, scarso rispetto per le organizzazioni sindacali, proposta di accordi palesemente irricevibili e formulati erroneamente.**

Questa Segreteria Nazionale non si dilungherà nell'elencazione di tutte le "questioni" sorte a seguito dell'operato del questore Aliquò: vorrà codesto Ufficio Relazioni Sindacali avere la pazienza di leggere tutta la documentazione allegata che questa Struttura Nazionale fa propria.

Di seguito, solo alcune criticità sorte a seguito del comportamento tenuto dal questore di Oristano che hanno determinato un inutile e immotivato deterioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei dipendenti:

1) – Circolare dell'1 novembre 2017, non indirizzata alle locali OO.SS., con la quale il questore indicava i termini per la fruizione e la programmazione del congedo ordinario estremamente stringenti e non aderenti alle disposizioni vigenti. Con essa il questore disponeva che la programmazione del congedo ordinario in occasione delle festività natalizie e di fine anno dovesse essere effettuata entro il 15 novembre 2017, con riguardo al godimento dei rimanenti periodi di congedo ordinario, riposi legge e recuperi riposo del 2017 (che dovevano essere fruiti entro il 2017 ovvero, in caso di esigenze specifiche di servizio da sottoporre alla sua approvazione, entro il mese di febbraio 2018). A seguito di quelle disposizioni, nel periodo delle festività, caratterizzato da molte partenze all'estero della cittadinanza, l'ufficio Passaporti e ufficio Licenze rimangono chiusi al pubblico dal 21 al 29 dicembre (**allegati 1/2/3/**). Del fatto vi è stato anche ampio risalto, certamente non positivo, sulla stampa locale.

La circolare risulta del tutto inaccettabile, vista anche la data di emanazione, disponendo che tutti i dipendenti debbano usufruire del rimanente congedo ordinario del 2017 entro l'anno in corso. Come noto, la normativa all'art. 18 del D.P.R. del 18.06.2002 nr. 164, co.1, prevede *"Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione del congedo ordinario nel corso dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro l'anno successivo. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire del congedo residuo entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di spettanza."*

Destituita di alcun fondamento logico e giuridico risulta inoltre la perentoria disposizione che prevede la programmazione entro il 10 dicembre 2017, di tutto il congedo ordinario del 2018!

Forse il questore di Oristano non ha ben chiare le proprie attribuzioni e i propri limiti ordinativi: resta il fatto che una simile disposizione dev'essere revocata a vista!!

2) - Circolare del 30 novembre 2017: inviata solo a dirigenti e funzionari dipendenti e non anche alle OO.SS., con la quale "invitava" i dirigenti degli uffici a predisporre, per il personale in settimana corta, una articolazione oraria *"nei pomeriggi e nella giornata di sabato, ed altresì al fine di garantire una più equa rotazione del personale nei servizi di istituto..."*

Tale materia, come indicato dal D.P.R. 18 giugno 2002, nr. 164, art 25, co.2, lett.a, è soggetta ad informazione preventiva, attività quest'ultima omessa dal citato dirigente.

Inoltre la disposizione evidenzia come tale scelta non sia collegata ad esigenze di servizio connesse all'attività dei singoli settori, ma per eventuali servizi di istituto, come previsto dall'art.7co. 2 A.N.Q. (**all.4**).

**Preme sottolineare come, al di là dell'eventuale condivisione o meno del contenuto delle disposizioni delle circolari, risulta incomprensibile e inaccettabile il mancato invio delle stesse alle OO.SS. provinciali: una condotta che da sola si qualifica come comportamento antisindacale!**

3) - A seguito di incontro con le OO.SS. del 26 luglio 2017 veniva introdotto, SILP CGIL e SIULP dissenzienti, lo straordinario programmato prevedendo turni di 4 ore, superando il limite massimo delle 3 ore previsto all'art.16, punto c) dell'ANQ, determinando l'impiego del personale, ancorché aderente volontariamente, per 10 ore se non per 13 in caso di rientro.

Detto accordo NON PUO' essere considerato valido e dev'essere revocato a vista in quanto palesemente *contra legem* e come tale **nullo**.

In data 18 dicembre u.s. il questore convocava una riunione ex art. 26 D.P.R. 18 giugno 2002, nr. 164, a seguito di una informazione preventiva avente oggetto *"Convocazione ex art.7, co.7" per esigenze connesse a fenomeni di ordine pubblico. Accordo ex art.18 A.N.Q."*

In realtà come si evince dall'allegato verbale (**all.8**) la riunione è un tentativo di regolarizzare in qualche modo l'accordo impossibile del 26 luglio (**allegati 5/6/7/8**).

4) - Il 21 dicembre scorso il questore inviava alla Sezione di P.G. della locale Procura della Repubblica una richiesta (**all.9**), con la quale chiedeva di acquisire la programmazione del congedo ordinario 2017 e 2018 (il 2018 viene indicato solo nell'oggetto ma non nel testo... forse un lapsus..?), ai fini della valutazione dello stress lavoro correlato. Il Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Oristano non risulta in indirizzo, nemmeno per conoscenza.

Dal sito dell'Anfos – Associazione Nazionale Formatori della Sicurezza sul Lavoro si apprende: *"Il datore di lavoro è quel soggetto che secondo il Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro è titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, si deve intendere il soggetto che a seconda dell'organizzazione aziendale che dirige, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Differente è la definizione di datore di lavoro nelle amministrazioni pubbliche. In questo ambito tale figura coincide con il dirigente dotato di poteri gestionali, oppure può essere rappresentato da un funzionario che non ricopre un ruolo dirigenziale, ma che in seguito ad una nomina ricevuta dai vertici delle amministrazioni ha la facoltà di decidere autonomamente su tutto quello che riguarda la conduzione dell'apparato che dirige. Se i vertici non nominano un dirigente ad hoc, il ruolo di datore di lavoro è svolto da chi rappresenta il vertice stesso."*

A quanto risulta a questa O.S. il datore di lavoro per i dipendenti della Polizia di Stato in servizio presso le Sezioni di P.G. delle Procure della Repubblica è il Procuratore Capo del Tribunale in quanto lavoratori distaccati.

Il distacco di lavoratori è un tipo di rapporto di lavoro in base al quale un datore di lavoro, detto distaccante, mette temporaneamente a disposizione di un altro datore di lavoro, detto distaccatario, uno o più lavoratori per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa. Si è in tale tipo di rapporto di lavoro in presenza sostanzialmente di lavoratori che hanno in pratica due datori di lavoro, uno che li distacca ed uno che li utilizza.

Per quanto riguarda la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori distaccati la materia è regolata dall'art. 3 comma 6 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, il quale prevede che *“nell'ipotesi di distacco del lavoratore di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato”*.

Con tale articolo, pertanto, il legislatore ha chiaramente affermato il principio generale in base al quale è il soggetto utilizzatore che è tenuto ad ottemperare agli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro anche nei confronti di quei lavoratori che, benché dipendenti da altro datore di lavoro, svolgono comunque la propria attività nella sua azienda stabilendo così, ai fini della sicurezza sul lavoro, una sorta di equiparazione fra lavoratori distaccati e lavoratori direttamente dipendenti dall'utilizzatore stesso. In altre parole, quindi, pur rimanendo sempre il distaccante a tutti gli effetti il datore di lavoro di tali lavoratori, tutti gli obblighi di prevenzione e di protezione gravano però, per disposizione legislativa, sul datore di lavoro dell'impresa utilizzatrice o distaccataria, fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante, per espressa indicazione del legislatore, di informare e formare i lavoratori sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali questi vengono distaccati.

In conclusione, si formula una breve riflessione. L'attività istituzionale della Polizia di Stato della provincia di Oristano risulta improntata da anni ad una efficace azione di prevenzione e repressione, unita ad una equilibrata capacità gestionale che tiene nella doverosa considerazione le criticità che caratterizzano quegli uffici di polizia, ovvero un organico fortemente carente, un turn over lento e complicato, un'età media degli operatori elevata, alle quali corrispondono però tassi di criminalità non particolarmente preoccupanti e una capacità di intervento e di presenza sul territorio comunque tali da consentire lo svolgimento e il mantenimento di livelli di sicurezza e standard di qualità di assoluto rilievo.

Non si comprende pertanto quali siano le motivazioni profonde, dettate da una chiara esigenza operativa e funzionale, che animano l'attuale questore di Oristano mentre, al contrario, il suo agire appare “sopra le righe” e foriero di ulteriori sviluppi critici di cui nessuno, né i cittadini, né gli operatori di Polizia, né le organizzazioni sindacali di Oristano avvertono l'esigenza o vanno a ricercare.

In considerazione del relativamente breve periodo intercorso dal suo insediamento e della quantità di criticità che al contrario sono emerse a seguito del suo *modus operandi*, questa O.S. **chiede un energico intervento di codesto Ufficio**, interessando le articolazioni competenti per le specifiche tematiche, affinché la permanenza dell'attuale questore di Oristano non continui a determinare inutili e immotivate tensioni tra il personale e tra l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali.

Inoltre disponibili ad ogni ulteriore precisazione, chiediamo visti i fatti, **un urgente incontro in sede ministeriale**.

Si rimane in urgente attesa di conoscere le determinazioni assunte. Distinti saluti.

*Il Segretario Nazionale  
Giovanna Gagliardi*

